



CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL MINISTERO DELL'INTERNO E DEL MINISTERO DELLA DIFESA

AL MINISTERO DELLA DIFESA
Segretariato Generale e D.N.A.
Direzione Generale degli Armamenti
Terrestri
- 9^a Divisione - 4^a Sezione-

e p.c.:

ALL'Ufficio Centrale del Bilancio presso il
Ministero della Difesa

Oggetto: D.D. n. 173 del 05/12/2019 approvativo del contratto n. 2062 di rep., stipulato il 2.12.2019, per l'approvvigionamento di n. 1+ 1 Stazione di energia di grande potenza a favore della Brigata Marina di San Marco, previa procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 18, comma 2, lett. d) del D.Lgs n. 208/2011, con la Società L.E.M. S.r.l. di Roma, per la complessiva spesa di € 372.609,72, IVA esente (Silea n. 31387/2019 e prot. CdC n.0045827 del 19/12/2019).

Il contratto in oggetto è stato stipulato a procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi art. 18 comma 2 lett. d) Dlgs. 208/2011, sulla scorta della considerazione che *"l'esigenza può essere soddisfatta unicamente dalla società LEM S.r.l. che risulta l'unica in grado di fornire il materiale di cui trattasi, con le caratteristiche e le prestazioni richieste"*; ed è detentrica dei diritti di privativa industriale (brevetto per invenzione industriale, n. 102019000001779 del 7 febbraio 2019, dal titolo "Impianto mobile perfezionato di produzione energetica per l'alimentazione elettrica di utenze militari campali"); e che la stazione di energia è omologata dall'A.D. con certificato di omologazione n. 7/2017, trasmessa agli SM delle FF.AA..

Dalla documentazione allegata, tuttavia, non si evince la motivazione per cui, di seguito ad altre procedure simili seguite negli anni precedenti con la stessa impresa, si è reso necessario un ulteriore acquisto con procedura negoziata diretta. A tal fine occorre dettagliare meglio, sotto il profilo tecnico, infungibilità intrinseca del prodotto acquistato, affermata senza ulteriori notazioni, nella determina a contrarre n. TER 19/007, con cui la DAT ha avviato l'iter tecnico-amministrativo, in rapporto agli standards richiesti dall'Autorità militare. In altri termini, è opportuno chiarire le ragioni che fanno ritenere la Lem Srl unico operatore economico sul mercato in grado di fornirlo e le eventuali ulteriori motivazioni per cui si è ritenuto di derogare al generale principio di evidenza pubblica di cui all'art.59, comma 1, D. Lgs. n.50/2016.



CORTE DEI CONTI

Motivazioni da fornire anche alla luce di quanto richiesto dalle Linee guida Anac n.8, in materia di *"Procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili"*, che non reputano sufficienti le dichiarazioni di infungibilità presentate ed attestate dal fornitore. Ma onerano la Stazione appaltante, da un canto, di verificare l'impossibilità di soddisfare altrimenti l'interesse pubblico all'acquisto di un bene avente certi standards tecnici, mediante apposite consultazioni preliminari di mercato *"rivolte anche ad analizzare i mercati comunitari e/o se del caso extraeuropei"* e, dall'altro, di motivare adeguatamente nel provvedimento tale infungibilità, in termini di peculiari caratteristiche tecniche, di migliorata efficienza o di risparmio in termini di qualità ed economicità dei beni forniti.

Consultazioni anche valenti ad informare il mercato degli appalti programmati e dei requisiti richiesti per i beni oggetto dei medesimi, con invito agli operatori economici *"a dimostrare la praticabilità di soluzioni alternative a quelle che porterebbero a concludere per l'esistenza di un unico fornitore"*, tenuto conto che la dimostrazione dell'infungibilità della fornitura si deve basare su valutazioni attuali e non è desumibile dai risultati di consultazioni condotte in passato, considerata la rapidità con cui mutano le condizioni del mercato nei tempi attuali.

Trattandosi, nella specie, di Stazione di Energia/Gruppo Elettronico di 300 kW in container, si chiede di chiarire e comprovare se siano state effettuate ai sensi dell'art. 66 del D. Lgs. n.50/2016, consultazioni preliminari, anche mediante *l'home page* del proprio sito istituzionale, non finalizzate ad accertare soltanto la congruità del prezzo offerto dalla ditta aggiudicataria, ma soprattutto a verificare se sussistessero o meno operatori economici potenzialmente idonei -alla luce delle definite Condizioni Tecniche- a produrre i beni in questione ed eventualmente interessati alla contrattazione, onde verificare se la Ditta Lem S.p.A. fosse effettivamente l'unica produttrice o vi fossero altre Ditte titolari di altrettante privative su prodotti analoghi a quello acquistato e del pari in grado di ottenere l'omologazione di soddisfare le esigenze dell'Amministrazione.

Si trattiene, pertanto, il decreto, in attesa dei chiarimenti richiesti, unitamente ad ogni ulteriore elemento ritenuto utile alla valutazione dell'atto, avvertendosi che, ferma la facoltà dell'Amministrazione di ritirare il provvedimento in sede di autotutela, decorsi 30 giorni dal presente rilievo, si procederà comunque allo stato degli atti, in ottemperanza alla disposizione di cui all'art. 27, comma 1, della L. n. 340 del 2000.

IL CONSIGLIERE DELEGATO
Francesco TARGIA

IL MAGISTRATO ISTRUTTORE
Rosalba DI GIULIO



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL MINISTERO DELL'INTERNO E DEL MINISTERO DELLA DIFESA

Si attesta che il provvedimento numero 173 del 05/12/2019, con oggetto DIFESA - PEC - Approvazione contratto n. 2062 del 02.12.2019 - Società L.E.M. S.r.l. - fornitura n. 1+ 1 Stazione di energia di grande potenza a favore della Brigata Marina di San Marco - Importo € 372.609,72 pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI - SCEN_LEA - SCCLA - 0045827 - Ingresso - 19/12/2019 - 09:13 ed è stato ammesso alla registrazione il 28/02/2020 n. 521 con la seguente osservazione:

nel restituire registrato il provvedimento in esame, si richiama l'attenzione di codesta Amministrazione sulla necessità che, nei casi in cui si ritenga di applicare l'art. 18, comma 2, lett. d) del D. Lgs. n. 208 del 2011, venga meglio specificato e dimostrato il concetto di infungibilità del prodotto acquistato, in relazione alle esigenze operative e tecniche dell'Amministrazione. L'infungibilità, infatti, deve essere adeguatamente motivata nella determina a contrarre e non può essere identificata nella mera detenzione da parte della Ditta dei diritti di privativa industriale sul bene stesso, quale produttrice esclusiva. Si fa presente, altresì, che a tal fine è utile la previa pubblicazione di una consultazione preliminare di mercato nella Sezione "Amministrazione Trasparente" sul profilo del dicastero committente, ai sensi dell'art. 66 del D. Lgs. n.50/2016 ed alla luce di quanto richiesto - in modo opportuno seppure non cogente - dalle Linee guida Anac n.8, in materia di "Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili" (pubblicate in G.U.R.I. del 23 ottobre 2017 n. 248). Non possono, infatti, ritenersi sufficienti, al fine di verificare la effettiva infungibilità dei beni oggetto della procedura, le dichiarazioni in tal senso rese dal fornitore, ma è necessario che la Stazione appaltante, da un canto, verifichi l'impossibilità di soddisfare altrimenti l'interesse pubblico all'acquisto di un bene avente certi standards tecnici, mediante apposite consultazioni preliminari di mercato, "rivolte anche ad analizzare i mercati comunitari e/o se del caso extraeuropei" e, dall'altro, di motivi adeguatamente nel provvedimento, all'esito di tale iter, tale infungibilità, in termini di peculiari caratteristiche tecniche, di migliorata efficienza e/o di risparmio in termini di qualità ed economicità dei beni forniti mediante la procedura negoziata senza bando. Consultazioni anche valenti ad informare il mercato degli appalti programmati e dei requisiti richiesti per i beni oggetto dei medesimi, con invito agli operatori economici "a dimostrare la praticabilità di soluzioni alternative a quelle che porterebbero a concludere per l'esistenza di un unico fornitore", onde accertare la congruità del prezzo offerto dalla ditta aggiudicataria, ma soprattutto al fine di verificare se sussistano o meno altri operatori economici potenzialmente idonei a produrre i beni in questione ed eventualmente interessati alla contrattazione. La dimostrazione dell'infungibilità della fornitura si deve, infine, basare su valutazioni attuali, non essendo desumibile dai risultati di consultazioni condotte in passato, considerata la rapidità con cui mutano le condizioni del mercato nei tempi attuali e che consente a nuove ditte emergenti di ottenere l'omologazione

Il Consigliere Delegato
FRANCESCO TARGIA
(Firmato digitalmente)

Il Magistrato Istruttore
ROSALBA DI GIULIO
(Firmato digitalmente)

